

L'assegno di inclusione 2024 ecco le nuove misure per contrastare la povertà. Tutti i dettagli

Data: 1 febbraio 2024 | Autore: Nicola Cundò



Tutto ciò che devi sapere sulle nuove misure di sostegno economico e professionale in vigore dal 1° gennaio 2024

L'Assegno di Inclusione (ADI), insieme al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), completa il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità.

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l'Assegno di Inclusione (ADI), che segue l'introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), partito lo scorso 1° settembre.

I REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L'ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi

sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

A QUANTO AMMONTA L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il beneficio economico dell'ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

- una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE in corso di validità, dagli archivi dell'Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
- un'integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

COME RICHIEDERE L'ADI

L'ADI, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), può essere richiesto in modalità telematica sul portale dell'Istituto, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale.

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all'interno del SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.

L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO E I PERCORSI DI POLITICA ATTIVA

L'erogazione del beneficio avverrà, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. L'erogazione è poi condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

I componenti del nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l'impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

Ecco il dettaglio Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Cos'è

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di:

- formazione e accompagnamento al lavoro;
- qualificazione e riqualificazione professionale;
- politiche attive del lavoro, comunque denominate;
- progetti utili alla collettività;
- servizio civile universale.

Leggi di più Cos'è

A chi è rivolto

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari:

- di età compresa tra i 18 e i 59 anni;
- in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici.

Come funziona

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, è istituito dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), dal 1° settembre 2023.

Per usufruire della misura, bisogna:

- presentare domanda di SFL all'INPS in via telematica;
- iscriversi al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), la piattaforma informatica realizzata per:

TM

TM— vPvolare la ricerca del lavoro;

TM—æF—f—GV &R ÆR GF—f—N `ormative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari.

- agevolare la ricerca del lavoro;
- individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari.
- sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) all'esito positivo dell'istruttoria della domanda
- sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato
- frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa

Domanda

REQUISITI

Ai fini dell'accesso alla prestazione bisogna possedere, per tutta la durata, i seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere:

- cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione europea;
- familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Requisiti economici

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:

- ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
- patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:

TM

TM“bã WW&ò W" ' àuclei composti da un solo componente;

TM“;ã WW&ò W" ' àuclei composti da due componenti;

TM“ ã WW&ò W" ' àuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenni a partire dal terzo).

- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;

- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

- 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
- 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:

TM

TM— WFöveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale per le persone con disabilità;

TM—æ vi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Ulteriori requisiti sono:

- non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- la misura è compatibile con l'attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all'atto della domanda e non rilevati dall'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;
- assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

Obblighi di comunicazione

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare la variazione:

- dei redditi;
- del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia;
- del nucleo familiare, rispetto alla attestazione ISEE (in questo caso è necessario presentare una DSU aggiornata, pena la decadenza dal beneficio);
- ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.

Destinatari dell'Assegno di Inclusione (ADI) che possono accedere al SFL

Dal 1° gennaio 2024, potranno accedere al SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell'Assegno di inclusione (ADI), che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (obblighi genitoriali), purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l'ADI.

Incompatibilità

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è incompatibile con:

- Reddito di cittadinanza;
- Pensione di cittadinanza;
- ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Per ulteriori approfondimenti:

- circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all'INPS, dal 1° settembre 2023:

- direttamente dal sito internet [inps.it](https://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata al SFL;
- tramite gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a partire dal 1° gennaio 2024.

Gli utenti possono scaricare il tutorial (Pdf 12,5 MB) con tutte le istruzioni e accedere direttamente alla piattaforma SIISL. Gli interessati devono iscriversi alla piattaforma e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), per compilare e inviare la domanda e, quindi, ottenere il beneficio economico di 350 euro.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/lassegno-di-inclusione-adi-e-il-supporto-la-formazione-e-il-lavoro-sfl-le-nuove-misure-contrastare-la-poverta-tutti-i-dettagli/137667>